

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dal prof. Claudio Franchini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 ottobre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI (Presidente del Comitato Regionale Lombardia della LND) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL CR DI CUI AL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA LND (nota n. 298/383pf06-07/SP/en del 7.8.2007).

La Commissione disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti della Procura federale dott. Mensitieri e dott. Spagnoletti nonché il deferito e il di lui difensore, osserva quanto segue.

- Con provvedimento del 6/8/2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giuliano Milesi, Presidente del Comitato regionale della Lombardia della LND, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, perché, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si sarebbe reso responsabile di irregolarità amministrative e contabili.

- Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che non vi sarebbe stata alcuna violazione disciplinare, in quanto tutto si sarebbe svolto secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.

- All'udienza del 4/10/2007 i rappresentanti della Procura federale, richiamate le ragioni del deferimento, hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione della inibizione per tre anni. Il Milesi, assistito dal proprio difensore, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto, in via istruttoria, di produrre alcuni documenti e, nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati.

- È opportuno precisare che il presente procedimento ha ad oggetto esclusivamente i capi di incolpazione di cui al deferimento e non anche le vicende legate all'esposto che ha provocato l'intervento dell'Ufficio indagini, sia in relazione agli effettivi autori di tale esposto, sia per quanto attiene le ulteriori gravi accuse contenute in tale atto sulle quali non sono emersi indizi sufficienti a giustificare il deferimento. Tali vicende, peraltro, sono oggetto di esame da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria e, ove provate, risulterebbero particolarmente gravi, ma sono completamente estranee al presente giudizio disciplinare.

- Ciò premesso, in via preliminare e istruttoria, si rileva che la richiesta di esibizione di nuova documentazione è irrilevante, perché ha ad oggetto circostanze già provate o comunque valutabili sulla base di comuni conoscenze afferenti alla sfera del notorio.

- Nel merito, si rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione dell'Ufficio indagini (che ai sensi dell'art. 35, n. 1.1., CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi della

giustizia sportiva) e dai suoi allegati (documentazione acquisita e testimonianze assunte), in più occasioni, il Milesi ha tenuto un comportamento non pienamente conforme ai principi di corretta gestione contabile-amministrativa e, quindi, più in generale, a quelli di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS.

In primo luogo, il Milesi ha affidato una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera per il raduno organizzato dal CR all'Hotel Desenzano di Desenzano del Garda senza osservare la procedura di cui all'All. A dell'art. 8 del RAC per i Comitati regionali della LND approvato il 21 marzo 1997. In particolare, non solo non ha provveduto a richiedere all'inizio di ogni anno i prezzi dei prodotti e servizi offerti dai fornitori di fiducia, né ha fatto valutare la congruità e la convenienza di tali prezzi dal Consiglio direttivo, ma anche ha provveduto al pagamento della relativa spesa, pari a € 12.000,00, dietro presentazione di semplice preventivo, da lui stesso consegnato agli impiegati amministrativi del CR, senza pretendere poi immediatamente l'emissione della relativa fattura. Successivamente, in vista e in relazione alla verifica ispettiva del ISVA della LND, quale giustificativo della spesa, è stata utilizzata una fattura mai registrata dal predetto prestatore di servizi, emessa due anni dopo la prestazione con predatazione e, quindi, palesemente non veridica.

In secondo luogo, il Milesi ha affidato, senza svolgimento di alcuna gara in forma di licitazione privata secondo quanto previsto dall'art. 8 RAC una prestazione di servizi informatici relativi al sito internet del CR alla società Sportweb s.r.l. La circostanza che tale iniziativa fosse stata autorizzata dalla assemblea delle Società del CR, infatti, non assume rilevanza, posto che, in ogni caso, la scelta del contraente doveva avvenire sulla base della normativa vigente. In ogni caso, poi, una maggiore trasparenza nella scelta del contraente avrebbe evitato l'insorgere di dubbi e perplessità che certamente non giovano al prestigio e all'onorabilità dell'intero movimento sportivo dilettantistico.

In terzo luogo, il Milesi ha omesso di operare un controllo sulla effettiva attività svolta dal collaboratore Elio Dodesini per conto del CR lombardo, attività che si è rivelata quantomeno ambigua, anche in relazione alla poco chiara erogazione di compensi a tale collaboratore da parte di fornitori del Comitato medesimo.

- In definitiva, al deferito vanno addebitate una non corretta gestione contabile-amministrativa e una omissione di quel dovere di vigilanza che è proprio del Presidente del CR.

- Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del CGS e, in particolare, della carica ricoperta dal Milesi e valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, sanzione congrua appare quella di mesi dieci di inibizione.

P.Q.M.

la Commissione infligge a Giuliano Milesi la sanzione della inibizione per mesi dieci.

Il Presidente della CDN
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

Publicato in Roma l'8 ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete